

Legge regionale 21 luglio 1992 , n. 21 - TESTO VIGENTE dal 14/12/2016

Norme per il controllo e la vigilanza sulle Unità sanitarie locali in attuazione della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e altre disposizioni in materia sanitaria e concernenti lo stato giuridico del personale regionale.

Art. 6

Nullità degli atti

1. Sono nulli di diritto gli atti delle Aziende sanitarie regionali privi di copertura finanziaria.

(1)

Note:

1 Parole sostituite al comma 1 da art. 51, comma 1, L. R. 49/1996